



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Servizio Tecnico Centrale

N. 52507

IL PRESIDENTE

Visto il D.P.R. 21.04.1993, n.246 di attuazione della Direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione,- il quale al comma 6 dell'art. 8, nel precisare che "Restano ferme le competenze del Ministero dei Lavori Pubblici e del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per l'applicazione dell'art. 20 della legge 05.11.1971, n. 1086", ha prescritto che "L'autorizzazione prevista da detto articolo riguarderà altresì le prove geotecniche sui terreni e sulle rocce";

Vista la Circolare del Ministero dei LL.PP. n.349/STC in data 16.12.1999;

Vista la domanda pervenuta in data 12/12/2000 con la quale la società SIDERCEM s.r.l. di Caltanissetta ha chiesto la concessione ad effettuare prove geotecniche nel proprio laboratorio ed in sito;

Considerato che il Direttore responsabile del laboratorio possiede il titolo professionale richiesto;

Visto il voto n. 261 reso nell'adunanza della 1^a Sezione del Consiglio Superiore dei LL.PP. in data 30/09/2003;

D E C R E T A

Art.1 - E' rilasciata alla società SIDERCEM s.r.l., Contrada Calderaio, C.P. 287 – Caltanissetta la concessione ad effettuare e certificare prove geotecniche afferenti ai settori a), b) e c).

Art.2 - Il predetto laboratorio è soggetto al controllo di questo Ministero cui spetta di verificare il mantenimento delle condizioni di idoneità accertate.

Art.3 - E' confermato l'obbligo del controllo esterno di taratura delle principali apparecchiature di misura di forza e di pressione, da effettuarsi con frequenza almeno semestrale da uno dei laboratori ufficiali di cui all'art. 20, comma 1 della legge 1086/71. E' prescritta la stretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nella normativa vigente; in particolare è indicato l'assoluto divieto: di istituire centri di raccolta di provini o centri attrezzati per le prove, fuori della sede autorizzata indicata nel presente decreto, anche se si tratta di sedi sussidiarie, secondarie, filiali, ecc.; di emettere certificati di prove che non siano state effettuate nei locali, con il personale, con le attrezzature e con le procedure del laboratorio di cui trattasi. E' prescritto altresì: l'obbligo di esporre al pubblico copia del decreto di concessione; l'adozione di stampati nei quali sia evidente l'identificazione del laboratorio che emette le certificazioni.

Art.4 - Il Direttore responsabile del laboratorio è il dott. Geol. Marco VENTURI.

Art.5 - Per qualsiasi modifica della compagine societaria o dell'assetto proprietario, per l'eventuale sostituzione del direttore del laboratorio o degli sperimentatori, e per l'eventuale cambio di sede del laboratorio, dovrà essere preventivamente richiesto apposito nulla-osta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale.

Art.6 -La concessione ha validità triennale a decorrere dalla data del presente decreto e potrà essere rinnovata con successivo Decreto; la richiesta di rinnovo dovrà inderogabilmente essere inoltrata almeno sei mesi prima della data di scadenza, completa della documentazione richiesta dalla Circolare Ministeriale n.349/STC del 16.12.1999.

Art. 7 - La concessione di cui al presente Decreto può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento a seguito di accertate inadempienze o sopravvenute carenze del laboratorio ai sensi della parte I, punto n.8 della Circolare n.349/STC, in particolare per eventuali sopravvenute carenze riguardanti le attrezzature, i locali ed il personale addetto, ovvero per accertate inadempienze rispetto alle prescrizioni di cui ai precedenti artt. 3 e 5.

Roma, li 11 OTT. 2004



IL PRESIDENTE

(Prof. Ing. Giuseppe RICCERI)

